

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Atto n. 367 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	55
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	61
Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Atto n. 368 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	64
RISOLUZIONI:	
7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	57

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

Atto n. 367.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e tre osservazioni (*vedi allegato 1*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel rilevare come il suo gruppo non esprima una posizione contraria al complesso delle disposizioni contenute nello schema di decreto, il quale persegue gli obiettivi, particolarmente rilevanti, di rafforzare la tutela dei consumatori nel settore dei servizi di pagamento, aumentare ulteriormente il livello di trasparenza in materia, esprime tuttavia talune perplessità su di

esso. In particolare ritiene che l'offerta dello strumento del conto di pagamento di base anche a persone aventi un reddito molto basso, anziché essere uno strumento a favore dei consumatori più svantaggiati possa costituire un meccanismo per favorire gli istituti di credito, attraverso un ampliamento della raccolta di denaro degli stessi effettuata.

Chiede quindi quali siano le motivazioni alla base di tali previsioni normative contenute nello schema di decreto legislativo.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, nel ricordare che le previsioni sul conto di base richiamate dal deputato Villarosa sono recate direttamente dalla direttiva di cui si propone il recepimento, rileva come, sotto questo profilo la disciplina persegua l'obiettivo di favorire l'inclusione finanziaria del maggior numero possibile di consumatori, i quali avranno la possibilità, e non l'obbligo, di accedere a tale strumento di pagamento, il quale avrà caratteristiche omogenee e particolarmente vantaggiose, a tutela dei consumatori stessi.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), pur concordando con le considerazioni del relatore, ribadisce tuttavia la propria preoccupazione circa il rischio che, in futuro, tali previsioni normative siano propedeutiche alla progressiva introduzione dell'obbligo, per i risparmiatori, di utilizzare i conti correnti o conti di pagamento per la gestione dei propri risparmi, così privandoli della libertà di non dotarsi di tali strumenti.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Atto n. 368.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 gennaio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta di esame, la relatrice, Moretto, ha formulato una proposta di parere favorevole sul provvedimento, con talune premesse.

Segnala quindi che la Commissione Bilancio ha espresso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, avverte che, alla luce delle osservazioni trasmesse per le vie brevi dal gruppo M5S, ha ritenuto di riformulare la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), inserendovi due ulteriori premesse.

Al riguardo fa presente come, in questa sede, sia possibile intervenire esclusivamente sulla materia disciplinata dalla direttiva 2015/2376, di cui si dispone il recepimento, la quale è volta al rafforzamento delle norme relative allo scambio di informazioni in materia fiscale, attraverso la previsione della loro automaticità e obbligatorietà.

In tale contesto, pur considerando interessante la proposta del Movimento 5 Stelle di affrontare la questione del *ruling* internazionale e delle semplificazioni fiscali in termini complessivi, sottolinea quindi come la riformulazione della sua proposta di parere abbia potuto tener conto soltanto dei suggerimenti e degli spunti, contenuti nelle osservazioni formulate dal gruppo M5S, strettamente attinenti alla materia del rafforzamento dello scambio di informazioni nel settore fiscale.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel ringraziare la relatrice, Moretto, per la disponibilità dimostrata ad accogliere le osservazioni formulate dal gruppo M5S, pur convenendo sull'impossibilità di affrontare il tema del *ruling* in tale occasione, ribadisce come tale strumento presenti forti criticità, costituendo un meccanismo che esaspera la disparità di tratta-

mento fiscale, a favore delle imprese più grandi e a scapito delle piccole, le quali vengono ingiustamente penalizzate esclusivamente sulla base delle loro caratteristiche dimensionali.

Preannuncia comunque il voto favorevole del gruppo M5S sullo schema di decreto, che ha il pregio di migliorare lo scambio di informazioni obbligatorio tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nel preannunciare l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, come riformulata, sottolinea come le norme contenute dalla direttiva in materia di scambio di informazioni fiscali costituiscono misure di carattere «palliativo», assolutamente inadatte a combattere in maniera seria i fenomeni di elusione ed evasione fiscale, di proporzioni estremamente rilevanti, verificatisi nell'ambito dell'Unione europea. Ritiene quindi che, a fronte della gravità di tali pratiche fiscali e della conseguente disparità di trattamento fiscale nei confronti dei diversi operatori economici, andrebbero adottate misure di portata completamente diversa e non ci si possa certamente accontentare del piccolo passo in avanti rappresentato dal recepimento della direttiva sullo scambio obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.20.

7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 17 gennaio scorso.

Il Viceministro Luigi CASERO evidenzia in primo luogo come la risoluzione in discussione, sebbene anch'essa relativa al tema del rimborso forfetario in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione, presenti una genesi e un contenuto completamente diverso dalla risoluzione Paglia 7-01114, approvata dalla Commissione il 2 novembre 2016 con l'accordo di tutti i gruppi e la valutazione positiva del Governo. Al riguardo rammenta infatti che la predetta risoluzione Paglia impegna il Governo ad assumere iniziative per permettere l'adesione alla procedura di indennizzo forfetario prevista dal decreto-legge n. 59 del 2016 anche a chi ha acquistato i titoli subordinati da una delle banche sottoposte a risoluzione, salvo poi cederne la proprietà, a titolo non oneroso, a parenti fino al secondo grado.

Nel rilevare come il richiamato atto di indirizzo Paglia 7-01114 sia finalizzato a non creare disparità di trattamento in danno di persone fisiche le quali hanno ceduto i titoli obbligazionari posseduti, a titolo non oneroso, a soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare, fatto salvo il rispetto dei limiti di patrimonio e di redditi previsti dalla normativa per l'accesso a tale indennizzo forfetario, sottolinea come la risoluzione in discussione estenda invece tale beneficio a tutti coloro che non hanno acquistato le obbligazioni subordinate direttamente da una delle quattro banche sottoposte a procedura di risoluzione, bensì sul mercato secondario.

L'indirizzo espresso dalla risoluzione Villarosa appare dunque del tutto diverso

da quello indicato dallo stesso legislatore, atteso che, di norma, al mercato secondario accedono perlopiù investitori qualificati o professionali e non i risparmiatori al dettaglio che la disciplina sul rimborso forfetario intende tutelare attraverso una misura di carattere risarcitorio.

Ritiene quindi che, in via preliminare, occorra verificare la compatibilità di tale intervento di ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del rimborso forfetario con la normativa UE, ritenendo altresì utile verificare quale siano le valutazioni delle altre forze politiche in relazione all'ipotesi contenuta nell'atto di indirizzo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rileva come, sulla base delle considerazioni del Viceministro Casero, si operi una distinzione tra risparmiatori sulla base della loro appartenenza o meno a un nucleo familiare, comprimendo in tal modo, in termini del tutto illegittimi, il diritto di tutti i risparmiatori a veder tutelati i propri diritti, lesi da comportamenti irregolari, quando non truffaldini, nel collocamento dei titoli subordinati emessi dalle banche poste in risoluzione.

A tale proposito, nell'evidenziare come tale discriminazione possa costituire una lesione del principio di uguaglianza tra tutti i cittadini, stabilita dall'articolo 3 della Costituzione, sottolinea come il fondamento della previsione dell'indennizzo a favore degli obbligazionisti subordinati delle quattro banche sottoposte a risoluzione debba essere ricercato nell'individuazione degli estremi della truffa subita ad opera degli intermediari che hanno proposto e venduto le obbligazioni, essendo ingiusto creare una discriminazione tra i soggetti truffati, favorendo esclusivamente coloro che hanno successivamente trasferito le predette obbligazioni all'interno del proprio nucleo familiare.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ritiene che, nel definire i meccanismi di ristoro in favore degli obbligazionisti subordinati delle banche poste in risoluzione sia necessario tenere conto di una molteplicità di situazioni, che possono tutte essere

meritevoli di tutela e che non devono dunque essere escluse arbitrariamente dai sistemi di tutela previsti.

Occorre infatti considerare come alcuni risparmiatori abbiano acquistato i titoli obbligazionari direttamente da una delle quattro banche emittenti poste in risoluzione, altri, in particolare per quanto riguarda le obbligazioni emesse da Banca Etruria, che era quotata, li abbiano acquistati in sede di emissione presso altri istituti di credito, ed altri ancora abbiano invece acquistato i predetti titoli sul mercato secondario dalla banca emittente.

Ritiene ad esempio che, proprio in tale ultima fattispecie, si siano potuti verificare più frequentemente casi di truffa che andrebbero accertati e per i quali occorrerebbe garantire tutela ai risparmiatori colpiti.

In tale contesto giudica dunque particolarmente grave che, anche nell'ambito delle procedure arbitrali per la corresponsione delle prestazioni subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi degli intermediari finanziari, il risarcimento degli obbligazionisti sia previsto solo a favore di coloro che hanno acquistato i predetti titoli direttamente da una delle una delle quattro banche, senza nemmeno prevedere che possano accedere all'arbitrato coloro che hanno ceduto le obbligazioni in un momento successivo a parenti entro il secondo grado. Nel sottolineare come, nel caso delle predette procedure arbitrali, il risarcimento è legato alle responsabilità degli intermediari nel collocamento al pubblico di tali titoli, sottolinea la necessità di un intervento del Governo al fine di sanare tale situazione di inaccettabile disparità.

Filippo BUSIN (LNA) sottoscrive la risoluzione Villarosa 7-01130, rilevando come, alla luce delle misure adottate dal Governo in favore del Monte dei Paschi di Siena con il decreto-legge n. 237 del 2016, risulti del tutto ingiustificato il diverso indirizzo adottato nei confronti degli obbligazionisti delle quattro banche poste in

risoluzione, i quali hanno visto azzerato il valore dei propri titoli.

Evidenzia infatti come, nell'ambito del predetto decreto-legge n. 237, ora all'esame del Senato, sia previsto l'intervento dello Stato a favore di tutti gli obbligazionisti di MPS, senza distinguere tra controparti istituzionali e soggetti privati, e senza operare una differenziazione tra coloro che hanno acquistato i titoli direttamente dalla banca emittente e coloro che li hanno acquistati sul mercato secondario.

Alla luce di tali considerazioni, auspica quindi che il Governo adotti misure coerenti e improntate al principio di uguaglianza tra tutti i cittadini, come previsto dall'articolo 3 della Costituzione.

Paolo PETRINI (PD) ricorda in primo luogo la posizione convintamente favorevole assunta dal gruppo del PD sulla risoluzione Paglia 7-01114, la quale era volta a sanare l'ingiustizia che si sarebbe verificata escludendo dal diritto all'indennizzo forfetario coloro che, dopo aver acquistate in sede di emissione da una delle quattro banche emittenti poste in risoluzione obbligazioni subordinate, le avevano trasferite a parenti entro il secondo grado.

Sulla base delle medesime considerazioni poste a fondamento di tale posizione di condivisione, esprime invece una valutazione contraria rispetto alla risoluzione in discussione, la quale, in base ad una logica completamente diversa, amplia ulteriormente la platea dei beneficiari del predetto indennizzo.

In merito, anche in risposta alle considerazioni del deputato Paglia, rammenta in primo luogo come la *ratio* sottesa al rimborso forfetario fosse quella di risarcire le vittime di una truffa da parte delle banche emittenti i titoli obbligazionari subordinati, le quali avevano proceduto al collocamento presso il pubblico di tali titoli al fine di aumentare il collaterale da apporre come garanzia per ottenere i finanziamenti della BCE, approfittando dunque dell'inconsapevolezza dei risparmiatori acquirenti i titoli per realizzare un

vantaggio diretto per la stessa banca emittente. Evidenzia invece come, ai fini della valutazione del comportamento del soggetto collocatore, tale situazione di vantaggio non si riscontri nel caso, nettamente diverso, in cui le stesse obbligazioni subordinate siano state collocate al pubblico da altre banche diverse dall'emittente.

Reputa inoltre vada tenuta distinta, rispetto alla vicenda delle quattro banche poste in risoluzione, la situazione relativa al Monte dei Paschi di Siena, rilevando come quegli istituti si trovassero in una condizione di dissesto e avessero capacità patrimoniali del tutto diverse rispetto a MPS, che risulta ancora pienamente operativa e solvibile.

Sottolinea altresì come, data la natura del mercato secondario e dei soggetti che abitualmente vi operano, qualora si estendesse il diritto al rimborso forfetario anche agli obbligazionisti subordinati che hanno acquistato i titoli sul mercato secondario, avrebbero accesso all'indennizzo, anziché piccoli risparmiatori, migliaia di soggetti, con reddito e patrimonio elevati, i quali possiedono ingenti pacchetti di titoli, anche per valori molto rilevanti.

Michele PELILLO (PD), nel condividere le considerazioni del deputato Petrini, ricorda innanzitutto il carattere risarcitorio dell'indennizzo forfetario previsto dal decreto-legge n. 59 del 2016. Sottolinea infatti come esso sia volto a risarcire i risparmiatori cui le banche poi poste in risoluzione hanno venduto, in sede di collocamento al pubblico, obbligazioni subordinate da loro emesse, inducendo in errore i predetti risparmiatori, occultando il livello di rischio connesso all'acquisto di tali titoli, ovvero perpetrando in qualche caso delle vere e proprie truffe.

Rileva quindi come non sia possibile estendere una misura di tale natura, prettamente risarcitoria, applicandola anche a coloro che hanno acquistato i titoli sul mercato secondario, posto che i soggetti che si rivolgono a tale mercato sono, di norma, maggiormente consapevoli delle caratteristiche degli strumenti finanziari e,

si presume, quindi, maggiormente in grado di valutare i rischi connessi all'acquisto di strumenti finanziari.

Sottolinea inoltre come l'impegno contenuto nella risoluzione Paglia 7-01114, approvata dalla Commissione, a differenza di quanto previsto dall'atto di indirizzo in discussione, limiti la platea degli aventi diritto al rimborso forfetario a coloro che hanno ceduto o suddiviso la proprietà dei propri titoli a titolo non oneroso, così delimitando l'impegno per il Governo nei confronti dei soli casi di liberalità a titolo gratuito, al di fuori di qualunque transazione sul mercato secondario.

Ribadisce quindi come i due atti di indirizzo non possano essere accomunati, basandosi su presupposti e avendo contenuti del tutto difformi l'uno dall'altro.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rileva come, in termini politici, il tema delle tutele da porre in essere in favore dei risparmiatori che abbiano acquisito sul mercato secondario obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione non riguardi i soggetti per i quali è stato previsto, sulla base di specifici requisiti reddituali e patrimoniali, l'accesso al meccanismo di indennizzo forfetario, ma il fatto che il recente decreto-legge n. 237 del 2016 ha compiuto la scelta, del tutto diversa, di assicurare il ristoro a tutti i risparmiatori al dettaglio che avessero acquistato obbligazioni subordinate emesse dal Monte dei Paschi di Siena.

Con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Petrini, rileva come tutte le banche abbiano interesse a collocare presso il pubblico il più rapidamente possibile e nella misura maggiore, i prodotti finanziari che essi distribuiscono, sia che si tratti di prodotti emessi dalla stessa

banca sia che si tratti di collocamento sul mercato secondario di prodotti emessi da altri intermediari.

Ritiene quindi che occorra tener conto di tale circostanza nell'ambito della disciplina delle procedure arbitrali previste ai fini del ristoro degli investitori che detengono obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione, rilevando come le irregolarità nel collocamento di tali titoli possono essere avvenute anche nelle ipotesi in cui i predetti titoli siano stati distribuiti al pubblico da intermediari diversi dagli emittenti.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), in merito alle considerazioni espresse dal deputato Petrini, ricorda come la normativa abbia già individuato le caratteristiche soggettive necessarie per accedere al risarcimento forfetario nel caso di acquisto delle obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione: in tale contesto si dichiara disponibile a riformulare la propria risoluzione nel senso di estendere tale meccanismo di risarcimento forfetario solo alle cessioni a titolo non oneroso dei predetti strumenti subordinati.

Il Viceministro Luigi CASERO rileva come la disponibilità, testé espressa dal primo firmatario, a riformulare nel senso indicato la risoluzione in discussione, muti sostanzialmente i termini del dibattito; si riserva pertanto di approfondire tale ipotesi di riformulazione, ritenendo in tale contesto opportuno rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (Atto n. 367).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (Atto n. 367);

rilevato come la direttiva 2014/92/UE, di cui si dispone il recepimento nell'ordinamento nazionale, persegue gli obiettivi, particolarmente rilevanti, di rafforzare la tutela dei consumatori nel settore dei servizi di pagamento, aumentare ulteriormente il livello di trasparenza in materia, nonché favorire l'inclusione finanziaria del maggior numero possibile di consumatori;

segnalato in particolare come la direttiva 2014/92/UE intenda realizzare la piena comparabilità delle spese legate a un conto di pagamento, definendo una terminologia standardizzata e armonizzata a livello europeo per i servizi di pagamento maggiormente rappresentativi, stabilendo l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di fornire ai consumatori le informazioni precontrattuali in ordine alle spese del conto di pagamento attraverso un documento *standard*, e prevedendo in tale contesto che i consumatori abbiano diritto di accesso gratuito ad almeno un sito Internet per il confronto delle spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento;

rilevato inoltre come la richiamata direttiva intenda offrire ai consumatori una procedura chiara, rapida e sicura per trasferire i conti di pagamento, introducendo a tal fine specifici obblighi di cooperazione tra prestatori di servizi di pagamento, nonché garantendo la protezione dei consumatori da perdite finanziarie;

evidenziato altresì come la medesima direttiva garantisca a tutti i consumatori l'accesso ai conti di pagamento di base, secondo il principio di non discriminazione, stabilendo i servizi che deve avere il conto di pagamento con caratteristiche di base e le relative modalità minime di erogazione, prevedendo in tale contesto norme di tutela nei confronti dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione, compresi i consumatori senza fissa dimora, i richiedenti asilo e i consumatori a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno ma che non possono essere espulsi per motivi di fatto o di diritto;

richiamato come l'ordinamento nazionale già contempli un'articolata disciplina concernente il trasferimento del conto di pagamento, contenuta negli articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 3 del 2015, il quale ha anticipato il recepimento nell'ordinamento italiano del Capo III della direttiva 2014/92/UE, disciplina che lo schema di decreto legislativo trasfonde opportunamente nel corpo del TUB, senza operarvi modifiche sostanziali;

rilevato altresì come l'ordinamento interno già preveda l'offerta ai consuma-

tori di un conto corrente di base, stabilendo, all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, che il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'ABI, Poste Italiane S.p.A. e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscano con convenzione (firmata il 28 marzo 2012 e rinnovata il 31 maggio 2014), le caratteristiche di un conto di base, che le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a fornire ai consumatori, e che è divenuto disponibile a partire dal 1° giugno 2012;

evidenziato positivamente l'obiettivo del nuovo articolo 126-*vicies sexies*, comma 2, del TUB, il quale prevede che la Banca d'Italia possa promuovere la redazione di codici di condotta per l'offerta di iniziative di educazione finanziaria da parte degli intermediari, per favorire l'orientamento della clientela e la gestione responsabile delle finanze personali, e rilevato come tale previsione debba essere inserita nell'ambito di una più generale strategia per l'educazione finanziaria, volta a coordinare le iniziative dei soggetti pubblici e privati già attivi su tale tematica, che costituisce oggetto delle proposte di legge C. 3666, C. 3662 e C. 3913, attualmente all'esame, in sede referente, da parte della Commissione Finanze,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

relativamente all'Allegato A dello schema di decreto legislativo, richiamato dal nuovo articolo 126-*vicies semel* del TUB, il quale elenca le operazioni e i servizi da includere obbligatoriamente nel conto corrente di base, provveda il Governo a prevedere, tra tali servizi, anche l'emissione di una carta di debito, utilizzando l'opzione contemplata dal paragrafo 2 dell'articolo 17 della direttiva 2014/92/UE, il quale prevede che gli Stati possano

stabilire l'obbligo di fornire servizi ulteriori (come, appunto, l'emissione di una carta di debito), «considerati essenziali per i consumatori sulla scorta della prassi comune a livello nazionale», nonché in attuazione della previsione di delega di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *i*), numero 3), della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), laddove si contempla di «prevedere la possibilità di includere, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento», oltre che in coerenza con quanto già previsto dalla convenzione sui conti di base stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, Poste italiane e l'Associazione italiana istituti di pagamento e di moneta elettronica (AIIP), al fine di realizzare appieno gli obiettivi finanziari sottesi a tali previsioni, di adeguarne il contenuto alla prassi in materia, di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamenti alternativi al contante e di escludere eventuali contenziosi in merito;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al nuovo articolo 126-*terdecies* del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, il quale disciplina i siti *web* di confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento, valuti il Governo l'opportunità di specificare, al comma 1, che, oltre ai prestatori di servizi di pagamento, anche altri soggetti che rispettino i requisiti stabiliti dalla Banca d'Italia, ivi incluse le associazioni dei consumatori di cui alla legge n. 281 del 1998, possano predisporre tali siti *web*;

b) sempre con riferimento al nuovo articolo 126-*terdecies* del TUB, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 2, lettera *b*), che il confronto

sull'indicatore di costo che i predetti siti *web* devono consentire, possa essere compiuto anche sulla base del profilo inserito nel sito di confronto dal consumatore interessato (ad esempio relativamente al numero di operazioni o all'accredito dello stipendio);

c) con riferimento al nuovo articolo 126-*quinquiesdecies* del TUB, il quale re-

gola i servizi di trasferimento tra conti di pagamento, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 7, che il consumatore è tenuto a comunicare al prestatore dei servizi di pagamento trasferente eventuali modifiche, successive all'autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento, relative al conto di pagamento di destinazione.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (Atto n. 368).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (Atto n. 368);

rilevato come il provvedimento si inserisca in un contesto normativo che già prevede lo scambio spontaneo di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea, nei casi di *ruling* fiscali emanati da uno Stato membro;

evidenziato peraltro come la direttiva 2015/2376, di cui si dispone il recepimento, intenda opportunamente rafforzare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, rendendolo obbligatorio in taluni casi, introducendo una definizione più ampia di *ruling* preventivo transfrontaliero e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, estendendola ad ulteriori ipotesi di accordo o decisioni, contemplando la comunicazione di una serie determinata di informazioni di base, da rendere accessibili a tutti gli Stati membri, nonché prevedendo che una serie limitata di informazioni di base sia comunicata anche alla Commissione europea, a fini di monitoraggio;

segnalato altresì come la predetta direttiva 2015/2376 introduca ulteriori elementi di trasparenza, mediante lo scambio automatico obbligatorio di informazioni,

impedendo di trasferire gli utili imponibili in Stati in cui il regime tributario è più favorevole;

rilevato come la direttiva costituisca un positivo, seppur parziale, passo avanti nel faticoso processo per rendere più omogenei i sistemi tributari nazionali nell'ambito dell'Unione europea e per incrementare il dialogo tra le amministrazioni tributarie dei diversi Stati membri;

sottolineato come il provvedimento costituisca un ulteriore elemento della complessiva strategia, perseguita in particolare dai governi di questa Legislatura, volta a favorire la collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, incentivando in tal modo la *compliance* agli obblighi tributari;

evidenziato come proprio il miglioramento della *compliance* tributaria costituisca un obiettivo prioritario per la modernizzazione dell'intero sistema tributario nazionale, raccomandato anche dall'OCSE e dal Fondo monetario internazionale;

sottolineato quindi come il provvedimento risulti in piena consonanza con l'azione di rafforzamento ed efficientamento dell'azione di contrasto ai fenomeni dell'elusione e dell'evasione fiscale, che deve essere sviluppata sempre più anche nel contesto sovranazionale e attraverso modalità di mutua collaborazione tra gli Stati;

rilevata, a tale riguardo, l'opportunità di giungere a definire un sistema di regole

fiscali il più possibile uniformi e coerenti, tenendo conto comunque delle diversità dei sistemi produttivi nazionali e delle peculiarità dei diversi settori produttivi;

ribadita, in tale contesto, l'esigenza di dare nuovo slancio all'armonizzazione dei sistemi tributari all'interno dell'Unione europea, al fine di evitare fenomeni di concorrenza fiscale dannosa e per rispondere in modo coordinato e lungimirante alle sfide poste dall'evoluzione del contesto economico e finanziario;

evidenziata, a tale ultimo proposito, la necessità di assicurare maggiore coe-

renza tra i diversi regimi fiscali nazionali, al fine di ridurre eventuali lacune o distorsioni che possono dare adito a fenomeni di elusione o evasione fiscale, in particolare introducendo regole uniformi sulla tematica del *transfer pricing* e sulla nozione di stabile organizzazione, che risultino al passo con le evoluzioni registratesi a livello globale sotto il profilo dell'organizzazione delle attività economiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.